

## Emendamenti del Movimento RETE al Decreto 17/2013

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato In Data 29/04/2013 b./B:47

emendamento modificativo

Art.1

1. ~~Al fine di garantire la competitività delle imprese~~ **In attesa di sviluppare un piano di riconversione e riduzione a monte dei consumi energetici, a carico esclusivo e obbligatorio delle attività di cui al successivo art.2, con il solo obiettivo di liberare la rete pubblica e vigilare direttamente sull'effettiva riduzione celere e progressiva delle attività** maggiormente energivore appartenenti al sistema industriale sammarinese, è consentito alle imprese di cui al successivo articolo 2 l'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni, in deroga al servizio di distribuzione e fornitura del gas da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici fissato dalla Legge 28 giugno 1979 n. 38 e dalla Legge 25 maggio 1981 n. 41.

**Le minori spese in capo alle attività di cui al successivo art.2 sono da intendersi come un accantonamento col quale le stesse attività debbano finanziare la propria riconversione tesa a ridurre i propri consumi di Gas Metano.**

emendamento modificativo

Art.2

1. Possono accedere all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni mediante l'utilizzo della rete pubblica gli operatori economici che esercitano, sia in forma individuale che societaria sul territorio della Repubblica di San Marino, attività di impresa nell'ambito della quale sia necessario per usi industriali propri il consumo di gas costante di almeno 5.800 Sm<sup>3</sup>/giorno e comunque non inferiore a 2.000.000 Sm<sup>3</sup>/anno, dotate di servizio di fornitura di gas naturale per utenze industriali interrompibili, **e solo a patto che nell'atto di convenzionamento di vui all'art.5 vi sia esplicito impegno, da parte del convenzionato, a ridurre la propria quantità di utilizzo di Gas Metano riconvertendo e migliorando le prestazioni energetiche della propria attività a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di convenzionamento.**

2. L'approvvigionamento diretto di gas naturale di cui al precedente comma non è ammesso per usi diversi da quelli strettamente necessari all'attività dell'impresa.

emendamento parzialmente modificativo

Art.3, comma 4

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici emanerà entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Decreto apposito regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale disciplinata dal presente Decreto, anche con riferimento ai parametri tecnici di gestione della cabina di riduzione/regolazione del gas, criteri di interrompibilità, incremento delle portate, prescrizioni particolari, **strategie di riconversione e riduzione dell'utilizzo di Gas Metano in base ai risparmi di fornitura opportunamente calibrati in relazione alla previsione di utilizzi di Sm<sup>3</sup>/annui** e/o altre modalità esecutive ivi compresi anche eventuali contributi sotto forma di una tantum.

emendamento modificativo

Art.4, comma 4

4. L'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni è annuale; alla scadenza si intenderà ~~tacitamente prorogata per egual periodo~~ **decaduta a meno che intervenga, con almeno un mese di anticipo rispetto alla sua naturale scadenza, presentazione di apposita documentazione attestante:**

- a) il raggiungimento degli impegni e degli obiettivi di riduzione del proprio utilizzo di Gas Metano di cui al regolamento richiamato al comma 4 dell'art.3;**  
**b) che in conseguenza del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto a), non siano stati eliminati i requisiti di consumi annui minimi di cui all'art.2.**

emendamento modificativo

Art.8, punto 12

12. Il convenzionato che non utilizzi il quantitativo minimo di gas naturale stabilito al precedente articolo **andrà incontro all'immediata rescissione della convenzione in atto per assenza di requisiti. È inoltre** tenuto al pagamento degli oneri e/o contributi di cui all'articolo 6 per l'intera durata del convenzionamento, **ed** è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 29/04/2013 h. 18:47

